



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email protbelvedere@tiscali.it sito web

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA contingibile e urgente N. 250/2021

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32, 41 e 117 della Costituzione;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e Prefettizie;

VISTI il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020, e il decreto legge n.125 del 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, il DPCM del 13 ottobre 2020, il DPCM del 18 ottobre 2020, il DPCM del 24 ottobre 2020 nonché quello del 3 dicembre 2020 e D.L. n. 01/2021;

VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le *< misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019... nonché rese ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica >*;

DATO ATTO che le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti hanno disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali, riallineando le misure in base a quanto fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e nelle disposizioni a esso correlate e, riguardo a particolari aspetti, rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e successivi;

VISTE le richieste dei cittadini e dei commercianti belvederesi, già fortemente penalizzati dalle misure di contenimento del contagio;

RITENUTO di dover intervenire anche a salvaguardia della libera iniziativa economica e a tutela dei lavoratori, sia sul versante imprenditoriale che dei lavoratori dipendenti, nonché per evitare disparità di trattamento tra le medesime categorie commerciali, pur sempre nei limiti delle misure sanitarie;

VISTA la conformazione strutturale dei locali commerciali belvederesi con dimensioni e caratteristiche, che non fanno presumere il potenziale rischio di assembramento (a titolo esemplificativo: numero limitato dei negozi, ampi spazi antistanti, negozi su più piani e in numero limitato, ecc.) con possibilità di disciplinare nella maniera più idonea e sicura l'affluenza dei clienti;

VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;

AUTORIZZA

per la giornata del 15/05/2021 l'apertura dei locali commerciali, di ogni categoria merceologica presenti sul territorio comunale, ovunque siti.

O R D I N A

L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre che all'interno dei singoli locali commerciali, anche negli spazi liberi antistanti.

È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione, a cura dei titolari delle strutture, che dovranno dotarsi di personale idoneo alla vigilanza per il rispetto rigoroso delle norme anticontagio (rilevazione della temperatura corporea, rispetto del distanziamento sociale, divieto di assembramento e corretto uso dei dispositivi di protezione individuale).

E' fatto divieto dell'utilizzo degli spazi comuni a fini commerciali, pubblicitari o comunque connessi, così come è vietato far uso di giochi e altre attività di intrattenimento nei predetti spazi.

E' inoltre vietata ogni forma di stazionamento negli spazi comuni.

E' altresì fatto obbligo di disciplinare gli ingressi e le uscite degli utenti, con apposite vie e indicazioni chiare.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Cosenza, all'ufficio SUAP, alla Polizia Municipale e ai Carabinieri di Belvedere Marittimo, che vigileranno sul rispetto della stessa.

Dispone che venga pubblicata online sul sito del Comune e che ne sia data ampia diffusione.

Si avverte che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 14 MAGGIO 2021.

IL SINDACO
dott. Vincenzo CASCINI



